



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria

Modifica del 11 agosto 2026

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 6 marzo 2024, del 12 agosto 2024, del 15 ottobre 2024 e del 6 marzo 2025¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione):

Art. 2 cpv. 1

¹ L'obbligatorietà generale è valida per tutta la Svizzera, ad eccezione del Cantone Giura e del circondario amministrativo del Giura bernese (distretti di Courtelary e La Neuveville).

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 18 titolo e cpv. 1, 7 e 8

Contributo alle spese di applicazione, contributo alla formazione
continua

18.1 Tutti i datori di lavoro e i lavoratori versano i seguenti contributi:

a. Contributi dei lavoratori

Tutti i lavoratori versano

- un contributo alle spese di applicazione di 15 franchi mensili e
- un contributo di formazione continua di 15 franchi mensili.

¹ FF 2024 557, 2066 2603; 2025 786

Totale: 30 franchi mensili.

La deduzione viene fatta mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.

Sotto il 40 % di occupazione non si devono versare contributi professionali.

b. Contributi dei datori di lavoro

Tutti i datori di lavoro versano

- un contributo alle spese di applicazione di 15 franchi mensili per ogni collaboratore e
- un contributo di formazione continua di 6 franchi mensili per ogni collaboratore

Totale: 21 franchi mensili.

Questi importi – nonché quelli dedotti ai lavoratori – vanno versati periodicamente sul conto della Commissione Paritetica Nazionale conformemente.

18.7 I contributi di cui all'art. 18.1 lettere a. e b. CCL vengono riscossi per:

a. le spese di applicazione

a. copertura dei costi amministrativi della CPN

b. applicazione del CCL o copertura dei costi di applicazione del CCL [...]

d. stampa e invio del CCL e delle sue appendici

e. garanzia dei costi in relazione all'informazione su CCL/DFO

b. il perfezionamento

a. contributi nell'ambito del perfezionamento

b. *Abrogato*

18.8 Un'eventuale eccedenza nella cassa della Commissione Paritetica Nazionale può essere utilizzata, anche dopo la scadenza della Dichiarazione di forza obbligatoria del CCL, esclusivamente a favore di attività di perfezionamento professionale nonché a scopo sociale.

Art. 27 cpv. 1

(Vacanze, durata delle vacanze)

27.1

La durata delle vacanze per anno civile è pari a: (in giorni lavorativi)	con 41 ore settimanali	con 42 ore settimanali
fino a 20 anni compiuti	25	30
dopo il compimento dei 20 anni	20	25
dopo il compimento dei 50 anni	25	30
dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda	30	35

Cantone di Ginevra: vacanze per gli apprendisti

Gli apprendisti del 1° anno hanno diritto a 6 settimane di vacanze retribuite, indipendentemente dalla loro età.

Gli apprendisti del 2°, 3° e 4° anno hanno diritto a 5 settimane di vacanze retribuite, indipendentemente dalla loro età.

Adeguamenti salariale e salari minimi

1. Adeguamento salariale

1.1 Tutta la Svizzera ad eccezione del Cantone del Giura e del circondario amministrativo del Giura bernese e del Cantone di Ginevra

I salari effettivi di tutti i lavoratori assoggettati al CCL che attualmente percepiscono un salario lordo fino a 5500 franchi al mese (escl. quota 13^a mensilità) registrano un aumento generale di 25 franchi al mese (o di 14 centesimi all'ora [41 ore/settimana] / 14 centesimi all'ora [42 ore/settimana]²⁾ conformemente al salario mensile AVS.

I nuovi assunti dal 1° luglio 2025 non beneficeranno degli adeguamenti di cui sopra nel 2026. Gli aumenti salariali concessi a partire dal 1° luglio 2025 saranno presi in considerazione.

1.2 Cantone di Ginevra

I salari effettivi di tutti i lavoratori assoggettati al CCL registrano un aumento generale di 25 franchi al mese (o di 14 centesimi all'ora [41 ore/settimana] / 14 centesimi all'ora [42 ore/settimana]³⁾ conformemente al salario mensile AVS.

I nuovi assunti dal 1° ottobre 2025 non beneficeranno degli adeguamenti di cui sopra nel 2026. Gli aumenti salariali concessi a partire dal 1° ottobre 2025 saranno presi in considerazione.

2. Salari minimi^{4,5} (art. 36 CCL)

Tutta la Svizzera, ad eccezione del cantone Giura, del circondario amministrativo del Giura bernese del cantone di Berna, del cantone Ginevra e del cantone Ticino	all'ora, per 41 ore/settimana (divisore 177,7)	all'ora per 42 ore/settimana (divisore 182)	al mese
--	--	---	---------

a. per lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria che hanno superato con successo la procedura di qualificazione (AFC, tirocinio di 4 anni)

– durante i primi due anni dopo la PQ*	Fr. 26.17	Fr. 25.55	Fr. 4650.–
– due anni dopo aver concluso la PQ*	Fr. 27.29	Fr. 26.65	Fr. 4850.–

2 Vedi art. 23.1

3 Vedi art. 23.1

4 Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo cantonale previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

5 Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo cantonale previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

Tutta la Svizzera, ad eccezione del cantone Giura, del circondario amministrativo del Giura bernese del cantone di Berna, del cantone Ginevra e del cantone Ticino	all'ora, per 41 ore/settimana (divisore 177,7)	all'ora per 42 ore/settimana (divisore 182)	al mese
---	--	---	---------

b. per lavoratori con **certificato federale di formazione pratica (CFP)**

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| – nei primi due anni dopo il CFP | Fr. 23.64 | Fr. 23.08 | Fr. 4200.– |
| – due anni dopo il CFP | Fr. 24.48 | Fr. 23.90 | Fr. 4350.– |

c. per lavoratori **senza attestato di fine tirocinio** nel ramo professionale della carrozzeria (compreso il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita all'estero)

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|
| – fino a sette anni di esperienza professionale | Fr. 23.78 | Fr. 23.21 | Fr. 4225.– |
| – oltre sette anni di esperienza professionale | Fr. 24.90 | Fr. 24.31 | Fr. 4425.– |

* I levabolli sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC). È fatto salvo l'articolo 36 cpv. 3 CCL.

Ticino	all'ora, per 41 ore/settimana (divisore 177,7)	all'ora per 42 ore/settimana (divisore 182)	al mese
--------	--	---	---------

a. per lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria che hanno superato con successo **la procedura di qualificazione (AFC, tirocinio di 4 anni)**

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| – durante i primi due anni dopo la PQ* | Fr. 25.32 | Fr. 24.73 | Fr. 4500.– |
| – due anni dopo aver concluso la PQ* | Fr. 25.89 | Fr. 25.27 | Fr. 4600.– |

b. per lavoratori con **certificato federale di formazione pratica (CFP)**

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| – nei primi due anni dopo il CFP | Fr. 23.35 | Fr. 22.80 | Fr. 4150.– |
| – due anni dopo il CFP | Fr. 23.92 | Fr. 23.35 | Fr. 4250.– |

c. per lavoratori **senza attestato di fine tirocinio** nel ramo professionale della carrozzeria (compreso il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita all'estero)

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|
| – fino a due anni di esperienza professionale | Fr. 22.65 | Fr. 22.12 | Fr. 4025.– |
| – dopo due anni di esperienza professionale | Fr. 23.35 | Fr. 22.80 | Fr. 4150.– |

Ticino	all'ora, per 41 ore/settimana (divisore 177,7)	all'ora per 42 ore/settimana (divisore 182)	al mese
– dopo sette anni di esperienza professionale	Fr. 23.92	Fr. 23.35	Fr. 4250.–
* I levabolli sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC). È fatto salvo l'articolo 36 cpv. 3 CCL.			

Ginevra	all'ora, per 41 ore/settimana (divisore 177,7)	all'ora per 42 ore/settimana (divisore 182)	al mese
a. per lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell' attestato di fine tirocinio (AFC, tirocinio di 4 anni o CAP)			
– nel primo anno dopo aver concluso la PQ*	Fr. 27.07	Fr. 26.43	Fr. 4810.–
– un anno dopo aver concluso la PQ*	Fr. 28.11	Fr. 27.45	Fr. 4995.–
– due anni dopo aver concluso la PQ*	Fr. 29.38	Fr. 28.68	Fr. 5220.–
– cinque anni dopo aver concluso la PQ*	Fr. 30.56	Fr. 29.84	Fr. 5430.–
b. per lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP)			
– nei primi due anni dopo il CFP	Fr. 25.04	Fr. 24.45	Fr. 4450.–
– due anni dopo il CFP	Fr. 25.49	Fr. 24.89	Fr. 4530.–
– cinque anni dopo il CFP	Fr. 28.17	Fr. 27.50	Fr. 5005.–
c. per lavoratori senza attestato di fine tirocinio nel ramo professionale della carrozzeria (compreso il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita all'estero)			
– fino a due anni di esperienza professionale	Fr. 24.45	Fr. 23.87	Fr. 4345.–
– dopo due anni di esperienza professionale	Fr. 25.04	Fr. 24.45	Fr. 4450.–
– dopo cinque anni di esperienza professionale	Fr. 26.79	Fr. 26.15	Fr. 4760.–
* I levabolli sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC). È fatto salvo l'articolo 36 cpv. 3 CCL.			

Il resto dell'appendice 8 rimane invariato.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2026 e ha effetto fino al 31 dicembre 2026.

11 agosto 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

